

RISOLUZIONE
7-00167 Ceccuzzi

Risoluzione approvata all'unanimità dalla VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati il 15 maggio 2007.

La VI Commissione:

premessi che:

l'articolo 9 della Costituzione della Repubblica Italiana, dispone che «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura... tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione»;

il comma 185 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007) testualmente prevede che: «a decorrere dal 1° gennaio 2007, le associazioni che operano per la realizzazione o che partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunità locali sono equiparate ai soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle società», che: «i soggetti, persone fisiche, incaricati di gestire le attività connesse alle finalità istituzionali delle predette associazioni, non assumono la qualifica di sostituti di imposta e sono esenti dagli obblighi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600», e che: «le prestazioni e le dazioni offerte da persone fisiche in favore dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma hanno, ai fini delle imposte sui redditi, carattere di liberalità»;

il comma 186 dell'articolo 1 della medesima legge n. 296, testualmente, prevede che: «con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati i soggetti a cui si applicano le disposizioni di cui al comma 185, in termini tali da determinare un onere complessivo non superiore a 5 milioni di euro annui»;

nella XIV Legislatura la Commissione Finanze ha esaminato in sede referente due proposte di legge, a firma dei deputati Vigni (C. 5406) e Migliori (C. 6075), volte a sancire l'esenzione dall'imposta sul reddito delle società per le contrade storiche di Siena;

in quell'occasione, si era pervenuti a definire un testo unificato di tali proposte, evidenziandosi, secondo quanto affermato dal relatore sui provvedimenti, Antonio Pepe, «come tale agevolazione sia pienamente giustificata dal ruolo svolto dalle contrade di Siena nella vita della città, a salvaguardia del patrimonio storico e tradizionale della comunità cittadina»;

va ricordato come in questa legislatura siano state presentate tre proposte di legge, vertenti sulla medesima materia, a firma dei deputati Ceccuzzi (C. 424), Migliori (C. 540) e Volonté (C. 98);

i succitati commi 185 e 186 dell'articolo 1 della legge 296 del 2006, approvati dall'Assemblea della Camera a seguito della presentazione di un emendamento, riprendono il contenuto delle richiamate proposte di legge, al fine di sancire l'esenzione dell'imposta sul reddito delle società per le contrade storiche di Siena;

in data 14 marzo 2007, il deputato Ceccuzzi ha presentato una interrogazione a risposta immediata in Commissione Finanze, per sollecitare il Ministero dell'Economia e delle finanze all'emanazione del decreto ministeriale con il quale, in ottemperanza al dettato del comma 186 del citato articolo 1, lo stesso Ministero deve individuare i soggetti che usufruiscono delle previsioni di legge contenute nel comma 185;

va rilevato come il comma 186 stabilisca che il decreto ministeriale avrebbe dovuto essere emanato entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge e come siano al momento trascorsi oltre tre mesi senza che lo stesso decreto sia stato promulgato, con grave nocumento per soggetti interessati dalle disposizioni di cui al comma 185, che stabilisce che le stesse si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2007;

va evidenziato, sulla base del parere reso dalla Direzione Centrale Normativa e Contenzioso dell'Agenzia delle entrate sulla bozza di decreto ministeriale alla stessa inoltrato dal Ministero dell'Economia e delle finanze, come le disposizioni contenute nella bozza di decreto non risultino coerenti con le disposizioni dei commi 185 e 186, risultando invece in contrasto con la volontà chiaramente espressa dal legislatore in tali commi;

peraltro, lo stesso parere dell'Agenzia delle Entrate evidenzia molti profili di criticità, sia in ordine alle ulteriori incombenze imposte a carico dei soggetti interessati, peraltro già oberati dai numerosi oneri contemplati nel nostro sistema tributario, in contrasto con le stesse disposizioni del comma 185, il quale prevede, tra l'altro, l'esenzione dagli obblighi di presentazione delle dichiarazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, sia in ordine alla parità di accesso alle agevolazioni, sia in merito al completo utilizzo delle risorse finanziarie stanziare per la fruizione delle agevolazioni medesime;

il dettato della norma deve intendersi nel senso che l'esenzione dall'imposta sul reddito delle società dei soggetti ritenuti idonei a fruire di tale agevolazione è permanente, ed esclude pertanto un giudizio discrezionale da formularsi di anno in anno da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, che, peraltro, procurerebbe nocumento agli stessi soggetti;

il carattere permanente delle previsioni agevolative contenute nei commi 185 e 186 si evince chiaramente dalla modalità di copertura dei relativi oneri finanziari indicata dallo stesso comma 186, definita in misura non superiore a 5 milioni di euro annui;

sono apprezzati e condivisi i criteri selettivi «per l'individuazione di criteri che delimitino più chiaramente i soggetti beneficiari del regime agevolato» indicati nel citato parere reso dalla Direzione Centrale Normativa e Contenzioso dell'Agenzia delle entrate sulla bozza di decreto ministeriale alla stessa inoltrato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

tali criteri vengono opportunamente indicati: nella esclusiva o prevalente finalità dell'ente di realizzare o partecipare a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni delle comunità locali; nell'indicazione delle manifestazioni che l'ente realizza o alle quali l'ente per antica e consolidata tradizione; nel collegamento territoriale dell'ente con il luogo in cui si svolgono le manifestazioni; nell'assenza del fine di lucro;

le contrade storiche e le società di contrada di Siena sono soggetti che, con la loro partecipazione e la loro attività, contribuiscono in maniera decisiva allo svolgimento del

Palio, che si tiene il 2 luglio ed il 16 agosto di ogni anno;

il Palio costituisce un fenomeno assolutamente unico, nella sua complessa atipicità, in quanto animato da uno spirito di attaccamento e di partecipazione popolare che ha reso possibile correre a Siena, sempre ed ininterrottamente, ogni anno dal Medioevo, negli stessi luoghi, il Palio la cui più antica memoria documentaria risale addirittura al XII secolo;

le contrade e le società di contrada svolgono, nel corso di tutto l'anno, molteplici attività di utilità sociale e rilevanza pubblica, che vanno dall'ambito mutualistico e solidaristico, a quello educativo, a quello sportivo, realizzando finalità di elevazione morale e culturale;

la base della vita delle contrade e delle società di contrada è costituita dal volontariato, che coinvolge tutte le generazioni, e dal quale proviene il sostentamento ed il sostegno per tutte le iniziative che vengono svolte;

tutti gli introiti che provengono da talune di queste attività vengono utilizzati per partecipare ai Palii, per impiegarli nell'attività sociale, nonché nel mantenimento del proprio patrimonio artistico, monumentale, architettonico e museale, e la buona conservazione ed il continuo recupero di tutti i beni culturali della città dovuto, in larga misura, all'attività delle contrade e delle società di contrada, che spesso hanno svolto un ruolo sussidiario nei confronti dello Stato e dei poteri locali;

tale significativo ruolo è stato riconosciuto dallo Stato sin dal 1963, quando il Parlamento approvò la legge n. 3 del 1963 - legge speciale per Siena, destinando risorse al recupero, al mantenimento ed alla valorizzazione del patrimonio dei beni culturali della città, e gli interventi realizzati con la citata legge speciale, sempre rifinanziata da tutti i Governi che si sono succeduti, sono stati promossi, oltre che direttamente dal Comune o da singoli cittadini, proprio dalle contrade, dimostrando di saper fare un impiego corretto ed efficiente delle risorse a tal fine stanziate, non residuando, ad oggi, alcuna somma non spesa;

le testimonianze storiche di un'attività di autofinanziamento, esercitata dalle contrade, anche e soprattutto al fine della partecipazione al Palio, sono rilevabili sino dal 1300, e pertanto si può senza dubbio affermare, sulla base delle fonti storiche inerenti gli ultimi otto secoli, che le contrade stesse e le società di contrada hanno, ininterrottamente, esercitato multiformi pratiche di autofinanziamento, senza scopo di lucro, finalizzate a sostenere ogni espressione di vita delle Contrade stesse, destinando, in piena autonomia, le proprie sostanze, di volta in volta, ed a seconda delle necessità del momento, alle spese relative al Palio od alla gestione ordinaria e straordinaria del proprio patrimonio, ovvero a qualsiasi altra finalità si sia presentata;

le contrade svolgono tutte le attività istituzionali connesse al Palio, in rapporto con le altre contrade, con il Comune di Siena e tutte le altre istituzioni cittadine, e provvedono alla cura del patrimonio immobiliare ed architettonico, mentre le società di contrada, le quali operano all'interno dei locali della contrada, costituiscono il soggetto organizzatore di tutte le attività sociali, di mutuo soccorso tra i soci e tra i contradaioi, di ambito sportivo, culturale, ricreativo ed educativo;

va ricordato inoltre che le società di contrada nacquero all'indomani della costituzione del Regno d'Italia, prevalentemente a fini solidaristici, resi indispensabili da un quadro economico precario che a Siena presentava aspetti particolarmente gravi, specie nel campo sanitario e dell'occupazione;

le medesime società di contrada hanno oggi ulteriormente sviluppato tale ruolo, venendo a configurarsi come uno spazio di aggregazione insostituibile, per la vita delle contrade stesse;

non appena il consesso mondiale dell'UNESCO avrà approntato il regolamento per il riconoscimento quale patrimonio dell'umanità anche di beni immateriali, oltre a quelli architettonici, paesaggistici e monumentali, sarà formalizzata la candidatura del Palio di Siena come primo bene immateriale da riconoscere, e il Governo italiano si è più volte espresso a favore di misure che vadano nella direzione di tutelare il Palio di Siena;

l'intento delle proposte di legge presentate sia nella XIV che nella XV legislatura, oggi assorbite nei commi 185, 186 e 187 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, è appunto quello di tutelare il Palio, attraverso norme a sostegno dei soggetti che con la loro partecipazione ne rendono possibile lo svolgimento;

va sottolineato altresì come la Regata delle Antiche Repubbliche Marinare costituisca a sua volta una manifestazione di particolare interesse storico e culturale, attraverso la quale si rievoca l'antica regata in cui si sfidano tra di loro quattro equipaggi remieri, in rappresentanza delle antiche Repubbliche Marinare italiane di Amalfi, Genova, Pisa e Venezia;

tale manifestazione, che si svolge ogni anno in un giorno compreso tra la fine di maggio e l'inizio di luglio, ed è ospitata a rotazione tra le quattro città, è realizzata sotto l'Alto patronato del Presidente della Repubblica;

la Regata, giunta ormai alla 52^a edizione, è stata promossa ed ideata da illustri personaggi ed istituzioni locali, ed è sempre stata seguita con entusiasmo, passione ed attenzione da parte dell'opinione pubblica nazionale e dalla popolazione residente;

la prima regata si svolse a Pisa il 1° luglio del 1956, alla presenza, tra gli altri, del Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi e del Ministro della Marina Mercantile Gennaro Cassini, e le imbarcazioni, costruite dalla Cooperativa Gondolieri di Venezia, furono varate con la benedizione del Patriarca di Venezia Angelo Roncalli, in seguito Papa Giovanni XXIII;

va sottolineato come, per assicurare l'organizzazione ed il corretto svolgimento della regata, sia stato costituito un Ente per la disputa del Trofeo fra le quattro Repubbliche Marinare Italiane (che ha sede amministrativa e legale nella città di Pisa ed i cui organi sociali sono costituiti dalla Magistratura della Regata, dal Comitato Generale, e dai Comitati Cittadini), il cui scopo, secondo quanto indicato nello statuto costitutivo, «è quello di rievocare e promuovere in Italia e all'Estero l'immagine di Amalfi, Genova, Pisa, Venezia e delle rispettive Regioni, anche ai fini turistici, culturali e socio economici: in particolare tale scopo sarà garantito da una Regata da disputarsi a turno ogni anno in una delle quattro Città già sedi delle Antiche Repubbliche Marinare Italiane, fra gli equipaggi rappresentanti le stesse»;

Impegna il Ministro dell'Economia e delle Finanze:

ad emanare, entro trenta giorni, il decreto di cui al comma 186, per dare piena attuazione al comma 185 dell'articolo 1 della Legge 296 del 27 Dicembre 2006, individuando i soggetti ritenuti rispondenti al dettato della norma con i seguenti criteri:

a) le associazioni che operano per la realizzazione o che partecipano a manifestazioni che abbiano rilevanza nazionale ed internazionale, dando priorità a quelle manifestazioni che abbiano in corso il riconoscimento di bene immateriali patrimonio dell'umanità da parte del consesso internazionale Unesco, come il Palio di Siena;

b) le associazioni, come ad esempio le storiche contrade di Siena, che operano per la realizzazione o che partecipano a manifestazioni di antica e consolidata tradizione, di cui le fonte storiche e la memoria documentaria ne facciano risalire lo svolgimento da almeno diversi secoli ed in questo senso a partire dalla più antica che è il Palio di Siena che si corre ogni anno, ed ininterrottamente, sin dal Medio Evo, negli stessi luoghi che gli fanno da cornice;

c) le associazioni che operano per la realizzazione o che partecipano a manifestazioni di antica e consolidata tradizione, e che nel corso di tutto l'anno svolgano con continuità attività senza alcun fine di lucro, e molteplici attività di utilità sociale e rilevanza pubblica che vanno dall'ambito mutualistico e solidaristico, a quello educativo, a quello sportivo, realizzando finalità di elevazione morale e culturale, come ad esempio le storiche contrade di Siena e le società di contrada di Siena;

d) le stesse, di cui al punto c), che abbiano alla base della loro vita il volontariato che coinvolge tutte le generazioni, e dal quale proviene il sostentamento ed il sostegno verso tutte le iniziative che vengono svolte;

e) le stesse di cui al punto c) che operino per il mantenimento del proprio patrimonio artistico, monumentale, architettonico e museale della propria città ed alla cui attività si debba, oggettivamente, parte considerevole della buona conservazione ed il recupero, continuo, di tutti i beni culturali, architettonici e museali, come, ad esempio, le storiche contrade di Siena come citate dall'art. 3 della Legge 9 Marzo 1976 n. 75 "Proroga della Legge 3 Gennaio 1963 n. 3, concernente la tutela del carattere monumentale ed artistico della città di Siena".

ad imputare, allorquando venga rifinanziata "La Legge speciale per Siena", gli oneri a carico dello Stato risultanti dalle agevolazioni di cui beneficiano le contrade storiche di Siena e le società di contrada, a carico della stessa "Legge Speciale per Siena" fintanto che la stessa rimarrà in vigore; in tale modo all'interno dell'onere complessivo dei 5 milioni di euro previsto dal comma 186 dell'art. 1 della Legge n. 296 del 2006, potranno essere ricompresi ulteriori soggetti;

a prevedere nello stesso decreto che per i criteri necessari all'individuazione dei soggetti da ritenere idonei, al fine stilare un elenco sino al raggiungimento di un ammontare risultante dalle suddette agevolazioni che non sia superiore a 5 milioni di euro, come previsto dal comma 186 dell'art 1, della Legge n. 296 del 2006, venga data priorità a quelli in possesso dei requisiti di cui ai punti a), b), e)

On. Franco Ceccuzzi
On. Paolo Del Mese